



# **LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS**

***Avv. Paolo Iannone***

Avvocato del Foro di Bari

(e-mail: [avvocatopaoloiannone@gmail.com](mailto:avvocatopaoloiannone@gmail.com))

– Telefono 3482827216)

Bari lì 23 giugno 2020

*Tavola Rotonda*

**«IL CONSULENTE TECNICO GIUDIZIARIO  
TRA REGOLE E PRASSI ALL'EPOCA DEL  
COVID-19»**

## IL RUOLO DEL CTU

La consulenza tecnica, soprattutto se preventiva ai fini della composizione della lite (**ex art. 696 bis c.p.c.**) funge d'ausilio al giudice per il compimento di singoli atti, ove è richiesto una particolare qualifica e conoscenza specifica.

In tale prospettiva assume maggiore rilevanza la frase dell'insigne giurista Piero Calamandrei: «**Il C.T.U. è l'occhiale del giudice, colui che lo aiuta a vedere oltre le proprie conoscenze personali**».

Sul punto il pensiero giuridico non può fare altro che ricollegarsi alla riflessione di un secondo celebre studioso: Francesco Carnelutti, il quale si era speso per una **recisa separazione dell'istituto della perizia da quello della prova**, in modo da riconfigurare in senso soggettivo l'istituto attorno all'ausiliario del giudice, ovvero il consulente tecnico.

## IL RUOLO DEL CTU

Ad ogni modo, appare utile sottolineare che la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite **(articolo 696 *bis* del codice di diritto processuale civile)** non è l'accertamento tecnico preventivo **(articolo 696 del codice di diritto processuale civile)**, ragion per cui fin da subito occorrerà tenere ben distinti i due istituti nel corso della trattazione del presente contributo.

# ART. 696 C.P.C.

*(Accertamento tecnico e ispezione giudiziale)*

CHI HA

**URGENZA**

DI FAR VERIFICARE STATO DEI LUOGHI

**PRIMA DEL GIUDIZIO**

*può chiedere che sia disposto un  
accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale*

**FINALITA':** *raccogliere e non perdere la prova prima di  
incardinare il giudizio di merito*

# ART. 696 BIS C.P.C. (CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE)

CHI HA

**URGENZA**

DI FAR VERIFICARE STATO DEI LUOGHI

**PRIMA DEL GIUDIZIO**

*può chiedere che sia disposto un  
accertamento tecnico preventivo*

*FINALITA': raccogliere e non perdere la prova prima di incardinare  
il giudizio di merito e, al contempo, tentare una conciliazione con  
l'ausilio del CTU in doppia veste di tecnico e mediatore*

## IL RUOLO DEL CTU

Con l'esperimento del ricorso, di cui all'articolo 696 *bis* del codice di diritto processuale civile, viene offerta alle parti la possibilità di fare chiarezza sull'oggetto della domanda, sia sull'*an* sia sul *quantum debeatur*, ove il consulente assume un compito particolare e delicato prima dell'inizio della causa di merito. Al riguardo il consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.) nominato dal giudice ha non solo il dovere di rispondere ai capitoli di prova nell'ambito della perizia da effettuare, ma deve cercare anche un accordo possibile tra le parti redigendo l'eventuale verbale conciliativo.

## IL RUOLO DEL CTU

Sulle ragioni e generalità dell'istituto appare utile evidenziare che il ricorso 696 *bis* del codice di diritto processuale civile rappresenta un'opportunità per le parti, le quali potranno avvalersi di tale procedura anche in assenza dello stato di *periculum in mora*, quale requisito previsto, invece, per l'accertamento tecnico preventivo (A.T.P.), di cui all'articolo 696 del codice di diritto processuale civile, nell'ambito della classica cornice giuridica rappresentata dalla forma d'istruzione anticipata nel diritto processuale comune.

## IL RUOLO DEL CTU

Un'altra peculiarità a favore delle parti si prospetta, nel procedimento di cui all'articolo 696 *bis* del codice di diritto processuale civile, dall'eventuale accordo da raggiungere che deve essere sottoscritto nel processo verbale di conciliazione curato dal C.T.U. Sul tema si evidenzia l'esenzione dell'imposta di registro e, quindi, un ragguardevole risparmio economico per le parti stesse, le quali otterranno un verbale conciliativo costituente titolo per ogni specie di esecuzione forzata.



## IL RUOLO DEL CTU

Alla luce di quanto sin qui esposto risulta più che manifesta la volontà legislativa apparsa molto fiduciosa verso le *Alternative Dispute Resolution* (A.D.R.).

A ben vedere, la conoscenza anticipata del futuro e, quindi, il probabile esito della causa di merito faciliterebbe il raggiungimento di un accordo. Tuttavia, giova rilevare che tra i “nemici” della mediazione si materializza l’assoluta mancanza di un danno punitivo nell’ordinamento italiano, anche se, di recente, i giudici di legittimità (Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza numero 16601 del 5 luglio 2017) hanno dato cittadinanza ai *punitive damages* pur non aprendo le porte ad un evento epocale, atteso che fanno il loro ingresso mediante una mera rivisitazione del limite posto all’ordine pubblico interno.

## IL RUOLO DEL CTU

Ragion per cui, appare ben lontana l'avvicinamento della nostra tradizione giuridica occidentale di *civil law* a quella dei Paesi anglosassoni di *common law*, laddove il concetto di *deterrence* deve mirare a dissuadere l'individuo dal violare il dovere giuridico. Difatti, una sanzione preventiva che mini, dal punto di vista economico, le risorse del danneggiante nell'illecito civile invoglierebbe quest'ultimo a provare una mediazione con la controparte. In mancanza avremo la recidività della condotta e quindi della violazione.

Di conseguenza l'apertura concettuale ai danni punitivi non appare impossibile in casi specifici in Italia, laddove prevenzione e precauzione devono essere collocate al primo posto permettendo, così, la perfetta riuscita dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie con l'ausilio di un mediatore tra le parti.

## IL RUOLO DEL CTU

In virtù di quanto sin qui argomentato è doveroso rimarcare l'importanza del ruolo del C.T.U. nel procedimento di cui all'articolo 696 *bis* del codice di diritto processuale civile. Difatti, il consulente tecnico deve informare correttamente le parti sul probabile esito della causa di merito, in modo da poter dissuadere le stesse dal coltivare il giudizio cercando una conciliazione. A tal fine apparirà utile formulare una diagnosi circoscritta e precisa sui risvolti giuridici futuri dovendo, tra l'altro, il C.T.U. prospettare il possibile esito della causa di merito alla luce della perizia che andrà a redigere. Tuttavia anche questo potrebbe non bastare. A ben guardare, la casistica dimostra come le parti siano divise sulla ricostruzione dei fatti e, pertanto, l'anticipata conoscenza dei risultati dell'istruzione non raggiunge spesso il fine ultimo della conciliazione.

## IL RUOLO DEL CTU

Ad ogni buon conto è doveroso precisare che tanto più è complessa la questione giuridica, ancor più difficile risulterà la prospettazione di una futura previsione sull'esito del processo ordinario, già parzialmente istruito.

Le superiori considerazioni consentono una rilettura della procedura che non sempre permette una soluzione concordata della lite, poiché il *modus operandi* del C.T.U. non può sempre raggiungere come risultato una prognosi precisa della futura decisione di merito da parte del giudice.

D'altronde, il consulente tecnico può solo anticipare, secondo la propria porzione d'istruzione, l'esito di un futuro giudizio tra le parti, ove, la relazione peritale (quale risultato ultimo della consulenza tecnica d'ufficio) non può essere qualificata come mezzo di prova in senso proprio, perché la finalità è rappresentata dall'aiutare il magistrato nella valutazione degli elementi acquisiti.

# IL RUOLO DEL CTU AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

## CONFERIMENTO INCARICO CTU E GIURAMENTO TELEMATICO

Al tempo del Coronavirus è mutata anche l'attività dei CTU. Difatti è prevista l'adozione dello strumento della trattazione scritta della causa quando non è necessaria la presenza delle parti e dei difensori.

Ma v'è di più!

Il Tribunale di Taranto con ordinanza del 31 marzo 2020 ha reso l'ordinanza di nomina CTU in un giudizio prevedendo il giuramento telematico del consulente fissando, così, indicazioni per l'instaurazione del successivo contraddittorio fra le parti che dovrà essere meramente scritto.

La particolarità di tale provvedimento sta nel giuramento del CTU che avviene in forma telematica secondo modello trasmesso unitamente al provvedimento giudiziale.

# IL RUOLO DEL CTU AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

SOSPENSIONE STRAORDINARIA COVID-19 DEI TERMINI VALE ANCHE PER LE PERIZIE DEI CTU ?

L'emergenza sanitaria crea non pochi problemi per gli operatori della giustizia e come gli avvocati anche i CTU si domandano fin dove si estende la sospensione straordinaria (9 marzo-11 maggio 2020).

A ben vedere la sospensione delle attività processuali si estende anche alle attività peritali, in quanto il deposito di bozze e perizie definitive del CTU integrano attività processuale.

Fatta eccezione per alcune materie nei processi civili e penali per cui la **legge 24 aprile 2020, n. 27, tra cui le dichiarazioni di adottabilità per tribunale dei minorenni, procedure di IVG, materia di famiglia per obblighi versamento alimenti, volontaria giurisdizione (interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno), convalide di arresto e di espulsione**

*That's all Folks!*



AVV. PAOLO IANNONE  
FORO DI BARI

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**È tutto ragazzi !**